

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PALIO DI ORIOLO APS"

ART. 1 COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione denominata "PALIO DI ORIOLO APS" con sede in Oriolo Romano (VT), strada Poggio palombino n. 22.
L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.
Come da D.lgs n. 117/2017, art. 8, comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 2 DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.
Solo il Consiglio Direttivo potrà sciogliere l'Associazione per validi motivi.

ART. 3 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, si propone di assolvere alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, coinvolgendo i rioni del paese attraverso giochi popolari.
Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di organizzare il Palio di Oriolo nel mese di agosto, che prevede una competizione di giochi popolari per partecipanti di tutte le età.
L'Associazione promuove la seguente attività di interesse generale (come da D.lgs n. 117/2017, lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

ART. 4 I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
 - 2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
 - 3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.
- I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

ART. 5 MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (vedi art. 24 c.c.).

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità;

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi art. 24 c.c.).

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea;
- 3) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4) a versare la quota associativa annuale.

ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) Il Vice-presidente;
- 5) Il Segretario;
- 6) Il Tesoriere.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da 8 membri, i soci fondatori.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica finché è in attività l'Associazione.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, l'Assemblea dei soci può provvedere alla loro sostituzione eleggendo un nuovo membro del Consiglio direttivo tra i soci dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese in fase di convocazione;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari;
- 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 10

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno 4 membri del Consiglio direttivo ne ravvisino l'opportunità (vedi art. 20 c.c.).

Il Consiglio Direttivo indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) elegge le cariche del Consiglio direttivo;
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale
- 6) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 7) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni (ridotti a 3 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi altri 7 giorni (ridotti a 3 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 11

VALIDITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea del Consiglio direttivo è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (vedi art. 21 c.c.).

ART. 12

VOTAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (vedi art. 21 c.c.). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (vedi art. 21 c.c.).

ART. 13

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

ART. 14

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- a) approva le norme e il regolamento decisi dal Consiglio direttivo;
- b) approva il bilancio dell'Associazione;
- c) elegge i membri del Consiglio direttivo in caso di decadenza dell'incarico degli stessi (vedi art. 9).

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni (ridotti a 3 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi altri 7 giorni (ridotti a 3 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

ART. 15

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (vedi art. 21 c.c.).

ART. 16

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 17

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 4) il libro giornale della contabilità sociale;
- 5) il libro dell'inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario e Tesoriere in ogni pagina.

ART. 18

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e comunque quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 19

IL SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. Si occupa inoltre della stesura dei verbali e della gestione della documentazione dell'Associazione.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

ART. 20

IL TESORIERE

IL Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

ART. 21 GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

ART. 22 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri soci;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari.

ART. 23 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea (vedi art. 20 c.c.).

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 10 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 24 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dal Consiglio direttivo che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.).

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 25 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

PAOLO REMOU

EMANUELE DI SETTIMI

VANESSA

STEFANO

EMILI

Rob Rb
Emilio Di
Stefano
Emili

MATTEO FELIZIANI

VALERIO PERSIANI

STEFANO OVIDI

DIEGO BRIGANTI

Matteo Feliziani
Valerio Persiani
Stefano Ovidi
Diego Briganti